Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 31 agosto 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « *Gazzetta Ufficiale* » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano o accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1978, n. 493.

Autorizzazione alla fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, ad accettare una donazione . . . . . Pag. 6175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 494.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo, dell'Assunzione di M. V. e di S. Caterina, in Cantalupo Ligure . . . . Pag. 6175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 495.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Nicolò, in Fossombrone, e di S. Pietro apostolo, in Pergola . . . . Pag. 6175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Lainate, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima. Pag. 6175

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, che ha esteso alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni. Pag. 6175

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara . . . . . . Pag. 6176

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Toscana. Pag. 6176

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Trattamento economico del personale insegnante che in Sicilia presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni . . . . Pag. 6177

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, in Cremona, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6177

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Proroga, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, del termine del 30 giugno 1978 previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche . . . . Pag. 6178

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Classifica dei prodotti denominati « Isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni (Difenilmetano - 4,4' - diisocianato; Diisocianato di difenilmetano; Tedimon 31; MDI) » e « Prodotti solidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti e moderatamente nocive », ai fini dell'inserimento tra le merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse, approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1972 . . . . Pag. 6178

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verrés . . . . Pag. 6179

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano . Pag. 6180

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero . . . . Pag. 6180

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro . . . . Pag. 6180

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari. Pag. 6181

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza e stabilimenti a Verano e Briosco . . . . Pag. 6181

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6182

Regione Lombardia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgo S. Siro . . . . Pag. 6183

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brugherio . . . . Pag. 6183

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sospiro . . . . Pag. 6183

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ottobiano . . . . Pag. 6183

Variante al piano regolatore generale del comune di Revere . . . . Pag. 6183

Variante al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare . . Pag. 6183

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a trecentosessantaquattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975 . . . . Pag. 6183

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia. Pag. 6186

Ufficio verterinario provinciale di Reggio Emilia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia. Pag. 6188

Ufficio veterinario provinciale di Modena: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena . . . . . Pag. 6189

Ufficio veterinario provinciale di Mantova: Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova . . . . Pag. 6189

Ospedale civico « S. Giuseppe » di Albano Laziale: Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso . . . . Pag. 6189

Istituto clinico per le malattie della bocca « A. Beretta » di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 6190

Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 6190

Istituti ospitalieri di Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6190

Ospedale « Santa Barbara » di Iglesias: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 6190

Ospedale civile di Ala: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale. Pag. 6190

Ospedali riuniti di Trieste: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6190

Ospedale « S. Maria Bianca » di Mirandola: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 6191

Ospedale maggiore della carità di Novara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 6191

Ospedale civile « S. Lorenzo » di Valdagno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 6191

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **30.**
Norme regionali d'attuazione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la edificabilità dei suoli. Pag. 6191

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **31.**
Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale regionale e modifiche della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49 . . . . Pag. 6194

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **32.**
Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna . . . . Pag. 6195

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1978, n. 493.

Autorizzazione alla fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla sig.ra Luisa Wanner Quarti, con atto 26 gennaio 1977, n. 47063 di repertorio, a rogito dott. Marco Orombelli, notaio in Milano, consistente in un mobiletto da thè, toilette, opera di Eugenio Quarti dell'anno 1910 (circa), con destinazione al museo « Poldi-Pezzoli ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 494.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo, dell'Assunzione di M. V. e di S. Caterina, in Cantalupo Ligure.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° novembre 1976, integrato con dichiarazione del giorno 3 successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo, in Merlassino, dell'Assunzione di M. V., in Borgo Adorno, e di S. Caterina, in Cantalupo, tutte località del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 495.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Nicolò, in Fossombrone, e di S. Pietro apostolo, in Pergola.

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone 25 dicembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Biagio, in Lastreto, e di S. Nicolò, in Torricella, entrambe località del comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino), con quella di S. Pietro apostolo, in frazione Cartoceto del comune di Pergola (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Lainate, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 25 maggio 1977, integrato con dichiarazione del 6 settembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Lainate (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 24

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, che ha esteso alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, comma primo, della legge 27 maggio 1977, n. 284, su « Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari », con il quale è stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, su « Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia », articolo con il quale, al primo comma, viene stabilito che la pensione privilegiata ordinaria spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove ed agli orfani dei militari appartenenti ai corpi di polizia indicati nello stesso comma e deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dell'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 ottobre 1973, n. 629, con il quale viene determinato che la pensione suddetta spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata, secondo le percentuali previste dalle norme in vigore, sul trattamento complessivo di cui al sopra riportato primo comma;

Visto l'art. 3 della sopracitata legge n. 629, con il quale viene determinato che la misura della speciale elargizione prevista dalle norme in vigore a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, è elevata a L. 10.000.000;

Visto l'art. 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624 « Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia », con il quale viene stabilito che la suddetta elargizione è elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975;

Considerato che il secondo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, ha statuito che le relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che la sopracitata legge n. 284 all'art. 14 ha autorizzato il Ministro del tesoro a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, viene corrisposta agli aventi diritto dopo che siano stati espletati gli accertamenti e le procedure stabilite dalle disposizioni in vigore in materia di pensioni privilegiate.

Art. 2.

L'importo della pensione privilegiata ordinaria, spettante ai genitori ed ai collaterali dei caduti indicati all'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, viene determinato applicando l'aliquota percentuale loro spettante in base alla normativa vigente sull'intero importo degli emolumenti previsti dal primo comma del medesimo articolo sui quali è calcolata la pensione spettante alle vedove ed agli orfani.

Art. 3.

La speciale elargizione di L. 50.000.000 viene corrisposta ai familiari degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vittime del dovere, secondo il seguente ordine: coniuge superstite; figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e sorelle.

Art. 4.

Alla corresponsione della speciale elargizione prevista dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, elevata dall'art. 2 della legge 29 novembre 1975, n. 624, si provvede d'ufficio.

A tal fine, l'ufficio presso il quale prestava servizio l'appartenente al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, caduto nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di testimonianze, di perizie e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso nel più breve tempo possibile all'ispettore distrettuale competente per territorio per l'ulteriore inoltro al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 81

(6946)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota n. 4153 del 6 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Novara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'associazione degli industriali dott. Fabrizio Poggi, il quale non fa più parte del personale di detta associazione, con il dott. Aureliano Curini;

Decreta:

Il dott. Aureliano Curini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quale rappresentante degli industriali, in sostituzione del dott. Fabrizio Poggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6026)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Toscana.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Toscana, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Toscana provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Siena - gelate dell'11, 12, 15, 16, 17 aprile 1977; grandinate del 9, 27 maggio, 30 giugno, 5, 21 luglio, 8 agosto 1977.

Firenze - grandinata del 21 giugno 1977; gelate del 12, 17 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Trattamento economico del personale insegnante che in Sicilia presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1977-78, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, va assicurato, a carico del fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare ministeriale n. 29 del 3 novembre 1971, richiamata nelle istruzioni successivamente impartite;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1977-78 e l'inizio dell'anno addestrativo 1978-79, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che in Sicilia prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal fondo predetto in misura pari al 100% dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1977-78 ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, risultino in costanza di rapporto e siano impegnati comunque in attività formative o di aggiornamento.

La spesa di cui ai commi precedenti farà carico al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-79 e sarà imputata al cap. 5159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6909)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 aprile 1978 nei confronti della Società cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, con sede in Cremona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, con sede in Cremona, costituita per rogito notaio dott. Stefano Villa di Cremona in data 24 luglio 1901, è posta in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Lionello Zanoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1978

p. *Il Ministro*: Piccinelli

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Proroga, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, del termine del 30 giugno 1978 previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 178782/38A del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 44, con il quale il suddetto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è stato prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978 salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera in data 18 giugno 1978, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 7 giugno 1978, con cui si propone la proroga dei cennati termini al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione alla situazione di perdurante disagio in cui versano tuttora le categorie economiche delle zone terremotate;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già fissato al 30 giugno 1978, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: Pandolfi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271

(6967)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Classifica dei prodotti denominati « Isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni (Difenilmetano - 4,4' - diisocianato; Diisocianato di difenilmetano; Tedimon 31; MDI) » e « Prodotti solidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti e moderatamente nocive », ai fini dell'inserimento tra le merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse, approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1972.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, che approva le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato « Isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni (Difenilmetano - 4,4' - diisocianato; Diisocianato di difenilmetano; Tedimon 31; MDI) » è classificato merce pericolosa appartenente alla classe 9 - materie pericolose diverse, ed ammesso al trasporto marittimo alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Sigla: 9.28 bis:

Denominazione: Isocianati aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni (Difenilmetano - 4,4' - diisocianato; Diisocianato di difenilmetano; Tedimon 31; MDI).

Formula: —

Caratteristiche: solidi o liquidi che possono avere odore pungente, insolubili in acqua, con la quale reagiscono sviluppando ossido di carbonio. Nocivi per inalazione.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di metallo o di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 90;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg 40;

b) fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450;

soltanto per i solidi:

c) fusti di cartone, foderati internamente di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 200.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per gli isocianati aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità di 23°C o superiore e loro soluzioni, vedere la tabella contraddistinta dalla sigla 6.1.111 bis.

Art. 2.

I « Prodotti solidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti e moderatamente nocive » sono classificati merce pericolosa appartenente alla classe 9 - materie pericolose diverse, ed ammessi al trasporto marittimo alle condizioni indicate nella seguente tabella:

SIGLA: 9.39 bis:

Denominazione: Prodotti solidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti e moderatamente nocive.

Formula: —

Caratteristiche: solidi cristallini, scagliosi, pulverulenti o pastosi.

Imballaggi ammessi:

a) sacchi di fibre naturali o sintetiche, foderati internamente di adatta materia plastica, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 50;

b) fusti di fibra con sacco interno di adatta materia plastica, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg 160;

c) fusti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 150;

d) fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, separato dalle derrate alimentari.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Elenco di prodotti appartenenti alla sigla 9.39 *bis*:

Acido 2-idrossi-3 naftoico (Acido Bon)

Acido 1-naftilammin-6 solfonico (Acido di Clève 1,6)

Acido 2-ammino-5 naftol-7 solfonico (Acido isogamma)

Acido 2-amminonaftalin-4,8 disolfonico (Acido C)

Acido 2-naftilammin-1 solfonico (Acido di Tobias; Acido 2 amminonaftalin-1-solfonico)

3-ammino-1 idrossibenzolo (3 idrossianilina; metaamminofenolo)

Acido 1 ammino-8 naftal-3,6 disolfonico (Acido 1-ammino-8 idrossinaftalin-3,6 disolfonico: Acido H)

Acido 2 amminofenol-4 solfonico (Acido amminofenolsolfonico 1,2,4)

Acido anilin-metasolfonico (Acido 3 ammino-benzensolfonico; Acido metanilico)

Acido solfanilico (Acido para-ammino benzensolfonico)

2 Idrossinaftalina (Betanaftolo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: COLOMBO

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verrés.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. di Verrés;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariare in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrés, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6953)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7006)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Sir, strada di allaccio alla statale n. 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario tra la stazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6958)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;
2) Filati industriali;
3) acquedotto, 1° lotto;
4) acquedotto, 2° lotto;
5) rete idrica, 1° lotto;
6) ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza e stabilimenti a Verano e Briosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano e Briosco (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano e Briosco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7007)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 28 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,95	842,95	843 —	842,95	843 —	842,90	843,05	842,95	842,95	842,95
Dollaro canadese	735,90	735,90	736,50	735,90	736 —	735,95	735,40	735,90	735,90	735,90
Franco svizzero	500,05	500,05	499,60	500,05	500 —	503 —	499,55	500,05	500,05	500 —
Corona danese	151,75	151,75	151,80	151,75	151,70	151,70	151,745	151,75	151,75	151,75
Corona norvegese	159,28	159,28	159,40	159,28	159,25	159,25	159,31	159,28	159,28	159,28
Corona svedese	188,77	188,77	188,80	188,77	138,75	188,75	188,81	188,77	188,77	188,77
Fiorino olandese	385,90	385,90	385,60	385,90	385,98	385,85	385,72	385,90	385,90	385,90
Franco belga	26,606	26,606	26,60	26,606	26,60	26,55	26,618	26,606	26,606	26,60
Franco francese	191,70	191,70	191,70	191,70	191,80	191,65	191,79	191,70	191,70	191,70
Lira sterlina	1622,10	1622,10	1623,75	1622,10	1622 —	1622,05	1622 —	1622,10	1622,10	1622,10
Marco germanico	418 —	418 —	417,70	418 —	418,15	418 —	418,03	418 —	418 —	418,32
Scellino austriaco	57,92	57,92	58 —	57,92	57,95	57,90	57,958	57,92	57,92	57,92
Escudo portoghese	18,60	18,60	18,45	18,60	18,50	18,55	18,50	18,60	18,60	18,60
Peseta spagnola	11,367	11,367	11,37	11,367	11,37	11,35	11,368	11,367	11,367	11,36
Yen giapponese	4,379	4,379	4,39	4,379	4,38	4,35	4,3820	4,379	4,379	4,37

Media dei titoli del 28 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,30
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	96,775
» 5% (Ricostruzione)	98,25
» 5% (Città di Trieste)	97,975
» 5% (Beni esteri)	98,10
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,075
» 5,50% » » 1968-83	81,925
» 5,50% » » 1969-84	78,45
» 6% » » 1970-85	78,80
» 6% » » 1971-86	76,60
» 6% » » 1972-87	74,775
» 9% » » 1975-90	83,10
» 9% » » 1976-91	83,25
» 10% » » 1977-92	86,65
Redimibile 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,65
» » » » 1-10-1979	101,275
» » » » 1978-80	100,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1979	98,325
» » Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	98,275
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	96,675
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	91,675
» » Pol. 9% 1- 1-1980	95,575
» » » 10% 1- 1-1981	95,05
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	80,875
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843 —
Dollaro canadese	735,65
Franco svizzero	499,80
Corona danese	151,747
Corona norvegese	159,295
Corona svedese	188,79
Fiorino olandese	385,81
Franco belga	26,612
Franco francese	191,745
Lira sterlina	1622,05
Marco germanico	418,015
Scellino austriaco	57,939
Escudo portoghese	18,55
Peseta spagnola	11,367
Yen giapponese	4,38

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgo S. Siro

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17189, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Borgo S. Siro (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 16 luglio 1976, n. 10, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 21 marzo 1977, n. 4.

(6797)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brugherio

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17217, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Brugherio (Milano), adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1975, n. 102, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 28 dicembre 1976, n. 238.

(6798)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sospiro

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17188, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sospiro (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 16 dicembre 1976, n. 76.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 24 marzo 1977, n. 5.

(6799)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ottobiano

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17216, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ottobiano (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 5 ottobre 1976, n. 28.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 24 maggio 1977, n. 12, di ratifica della deliberazione della giunta municipale 15 marzo 1977, n. 11.

(6800)

Variante al piano regolatore generale del comune di Revere

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17194, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Revere (Mantova), adottata con deliberazione consiliare 2 dicembre 1976, n. 110.

(6801)

Variante al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17234, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.) relativa ai comuni di Carugate, Cologno Monzese, Concorezzo.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni e del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trecentosessantaquattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 598, con la quale è stabilito che tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della legge medesima (24 dicembre 1975), devono essere conferiti mediante concorsi riservati al personale non di ruolo assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a milletrentasette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia in esecuzione della suddetta legge n. 598/1975;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1977, con il quale il numero dei posti messi a concorso con il sopra citato decreto ministeriale 16 luglio 1976 è stato ridotto di due unità ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Considerato che in esito al concorso di cui al riferito decreto ministeriale 16 luglio 1976 sono risultati idonei seicentosettantuno candidati e che, pertanto, dei milletrentacinque posti da attribuire, ne residuano n. 364 da conferire mediante nuovo concorso riservato allo stesso personale non di ruolo sopra specificato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono state stabilite, tra l'altro, nuove disposizioni in ordine alle prove di esame ed alla nomina dei vincitori dei concorsi per il ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentosessantaquattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto a norma dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i dattilografi non di ruolo assunti ai sensi dell'art. 27 della citata legge 11 agosto 1973, n. 533, in servizio alla data del 24 dicembre 1975, ed in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale i candidati abbiano prestato o prestano servizio, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione;

g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

In calce alla domanda dovranno essere apposti la data di presentazione, il numero del registro protocollo ed il visto del capo dell'ufficio. La domanda, con allegata la copia del provvedimento di assunzione a suo tempo disposta ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, saranno immediatamente trasmesse a cura dei capi di ufficio per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°.

Art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 6.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera; la durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcierà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 7.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

I risultati della prova pratica e del colloquio sono resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno formate tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio e copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Art. 12.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 11 del presente decreto oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini previsti dal precedente art. 13, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 11, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio

Agli impiegati assunti è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 28 giugno 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 281

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . (cap. . . .) dattilografo non di ruolo assunto il . . . . . presso . . . . . . ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed in servizio alla data del 24 dicembre 1975, chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trecentosessantaquattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, riservato al predetto personale non di ruolo, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . oppure (1) . . . . . ;

d) ha riportato (2) . . . . . ;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . . ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (3) . . . . . ;

g) ha prestato altro servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (4) . . . . . .

Data, ...

Firma (5) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione delle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(4) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(5) Alla firma per esteso del candidato deve seguire a cura dell'ufficio al quale la domanda viene presentata la data di deposito, il numero del registro protocollo ed il visto del capo dell'ufficio.

(6838)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI IMPERIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non siano redatte completamente in conformità del fac-simile allegato *A*, o che siano prive della prescritta autenticazione della firma.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Imperia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Imperia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Imperia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età;

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; *non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici*. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Imperia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

Art. 9.

Obbligo della residenza

All'atto dell'iscrizione nell'elenco provinciale, i vincitori dovranno indicare il comune, nell'ambito della provincia di Imperia, ove intendono prestare la propria opera e fissare ivi la residenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'iscrizione.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Imperia, addì 1° giugno 1978

Il direttore provinciale regg.: FUSTO

Registrato alla Corte dei conti di Genova, addì 13 luglio 1978
Registro n. 3 Poste, foglio n. 88

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia

Il sottoscritto (1) . nato a . . . . il . residente in . . via . . n. . . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 95/36/UL-2 del 1° giugno 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6938)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1462 del 3 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 8147 del 28 ottobre 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità, con foglio n. 61/3.2937 in data 24 luglio 1978 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 16 in data 24 febbraio 1978;

Visto il decreto n. 2418 in data 4 agosto 1978, con il quale il medico provinciale di Reggio Emilia ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Martilli prof. Marcello, capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Componenti:

Maggi prof. Emilio, docente di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Parma;

Ballarini prof. Giovanni, docente di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Parma;

Sbizzera dott. Ferdinando, funzionario veterinario della regione Emilia-Romagna;

Cigarini dott. Pietro, veterinario condotto di Cavriago.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo del l'ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice avra la sua sede a Reggio Emilia ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Reggio Emilia, addì 7 agosto 1978

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(6840)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 494 del 5 luglio 1977, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di: 1) Frassinoro; 2) Montefiorino; 3) Novi; 4) Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo; 5) Sestola-Montecreto; 6) Zocca;

Visto il proprio decreto n. 645 del 26 settembre 1977, col quale dal predetto bando di concorso è stato stralciato il comune di Palagano;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni della regione Emilia-Romagna e dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena n. 1563 del 21 giugno 1978, con il quale su regolare proposta del consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e su susseguenti segnalazioni dei comuni interessati il dott. Giorgio Gatti è stato nominato rappresentante dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 1281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, collaboratore amministrativo della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, docente ordinario di cattedra clinica medica veterinaria;

Morra prof. Arturo, docente in ispezione degli alimenti origine animale;

Gatti dott. Giorgio, veterinario condotto di Pavullo (Modena).

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, dell'ufficio medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede a Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Modena, dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Modena, addì 28 luglio 1978.

Il veterinario provinciale: BONIMEO

(6823)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

Si informa che con decreto prot. n. 2781 del 10 agosto 1978 di questo ufficio è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1977.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 novembre 1978 presso questo ufficio, sito in via T. Nuvolari n. 3 di Mantova, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(6900)

OSPEDALE CIVICO «S. GIUSEPPE» DI ALBANO LAZIALE

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(3065/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortodonzia;

tre posti di assistente del centro stomatologico « A. Beretta ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(3054/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente di medicina generale, di cui uno della seconda divisione e due della terza divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(3056/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto geriatra della seconda divisione lungodegenti e convalescenti;

un posto di aiuto della clinica pediatrica presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(3057/S)

OSPEDALE « SANTA BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3061/S)

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(3062/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto del laboratorio di ricerche cliniche;

due posti di assistente di medicina generale presso l'ospedale per ammalati lungodegenti « E. Gregoretti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per i posti di aiuto e alle ore 12 del trentesimo giorno per i posti di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3063/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(3058/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente (quest'ultimo a tempo pieno) del servizio di guardia e pronto soccorso continuativo;

due posti di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3059/S)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(3060/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **30**.

Norme regionali d'attuazione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 2 maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Sardegna attua ed integra con le presenti disposizioni la normativa stabilita dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale concernente l'uso del territorio, fino all'entrata in vigore della nuova normativa regionale organica in materia di uso e tutela del territorio, ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), dello statuto speciale per la Sardegna.

Art. 2.

Programmi pluriennali di attuazione

Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.

Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i comuni della Sardegna appartenenti alle classi I e II previste dall'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271.

Potranno altresì essere obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ulteriori comuni di particolare espansione industriale o turistica sulla base di appositi elenchi da approvarsi con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la competente commissione del consiglio regionale.

I comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Art. 3.

Interventi ammessi dal programma pluriennale di attuazione

Nei comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo, la concessione a edificare è data per le aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione.

La concessione può essere altresì rilasciata al di fuori delle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione, oltre che per gli interventi previsti dall'art. 9, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche per i seguenti interventi:

a) le opere e gli interventi consentiti dai vigenti strumenti urbanistici comunali nelle zone classificate «A», ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271;

b) le opere e gli interventi consentiti dai vigenti strumenti urbanistici comunali nelle zone classificate «F» turistiche, qualora l'utilizzazione non sia subordinata a cura del comune alla preventiva inclusione delle stesse nei programmi pluriennali di attuazione;

c) ampliamento di complessi produttivi esistenti e in funzione, nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti;

d) interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento dei volumi o superfici esistenti;

e) opere e impianti da realizzare in zona agricola conformi alla disciplina urbanistica vigente.

Nei comuni obbligati a dotarsi di programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione, salvo i casi previsti dal precedente comma la concessione è rilasciata soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista lo impegno da parte del concessionario a realizzarle ovvero vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche comunali sempreché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o con le norme di cui allo art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10.

Nei comuni esonerati le concessioni possono essere rilasciate, con le modalità, procedure ed effetti previsti dal primo comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sempreché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4.

Oneri di urbanizzazione

Nelle zone territoriali omogenee classificate « A » e « B » ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono corrisposti nella misura stabilita con deliberazione del consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche regionali. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie fissate dal comune.

Lo scomputo totale o parziale ai sensi del precedente comma e dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa specie.

Nelle zone territoriali omogenee classificate « C » e « F » ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271, la cui utilizzazione è subordinata alla preventiva approvazione di formali piani di lottizzazione convenzionata nonchè per gli interventi ammessi nelle zone agricole, ad eccezione delle opere di cui all'art. 9, lettera *a*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sempre obbligatoria l'esecuzione diretta a cura del concessionario delle opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria sono corrisposti nella misura stabilita con deliberazione consiliare sulla base delle tabelle parametriche regionali.

Nelle zone territoriali omogenee classificate « D », « G » e « H » ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271, è data facoltà all'amministrazione comunale di applicare la normativa prevista dal primo comma o dal terzo comma del presente articolo.

Art. 5.

Garanzia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione

Con la convenzione di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il lottizzante deve offrire integrale garanzia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e per il pagamento delle opere non eseguite direttamente.

Qualora la convenzione preveda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci da eseguire entro precisi tempi di attuazione, la garanzia commisurata ai singoli stati di avanzamento può essere prestata per l'importo del relativo stralcio.

L'obbligo di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione ricade sul soggetto titolare dell'autorizzazione a lottizzare.

Art. 6.

Concessioni inerenti i piani di lottizzazione convenzionata

Nel caso di concessioni inerenti i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le quali siano stati pagati i contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o per le quali sia stato assunto dal lottizzante l'impegno all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, il rilascio delle singole concessioni all'edificazione è subordinato soltanto al pagamento delle quote del costo di costruzione.

Art. 7.

Priorità d'intervento e validità

Il programma pluriennale di attuazione, nell'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale e in coerenza con le indicazioni o prescrizioni del piano comprensoriale di assetto territoriale, se vigente, deve indicare le priorità d'intervento per le opere, gli impianti e l'infrastrutturazione del territorio da realizzarsi nel periodo di validità del programma che non potrà essere, comunque, inferiore a tre e superiore a cinque anni.

Il programma pluriennale di attuazione può comunque comprendere totalmente o parzialmente le zone territoriali omogenee classificate « B » dai vigenti strumenti urbanistici.

In tale ipotesi, il comune potrà prima della scadenza del programma pluriennale adottare un nuovo programma pluriennale d'attuazione purchè, per quanto riguarda le zone « B », le aree comprese nel precedente piano siano state utilizzate per l'edificazione almeno al 30 per cento, se la validità del programma è fissata in anni tre, al 40 per cento se la validità è di quattro anni, al 50 per cento se la validità è di cinque anni.

Le aree residue delle zone « B » non utilizzate per la edificazione, nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere ricomprese nel nuovo programma pluriennale.

Art. 8.

Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione, in coerenza col piano territoriale del comprensorio, se vigente, e correlato alle capacità di spesa pubblica nell'ambito del territorio comunale, deve contenere:

a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale contenente:

1) la valutazione delle capacità residuali insediative residenziali, produttive, commerciali ed eventualmente turistiche, consentite dallo strumento urbanistico generale;

2) la valutazione dei fabbisogni per ogni tipo di insediamento da soddisfare, in relazione ai fabbisogni complessivi posti a base dello strumento urbanistico generale;

b) la descrizione delle attrezzature, impianti, opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione contenente:

1) la descrizione sommaria delle nuove opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, da realizzare e delle opere di urbanizzazione esistenti da adeguare nonchè l'elenco delle relative aree che si intendono acquisire o espropriare;

2) le previsioni finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere di carattere generale, con la conseguente ripartizione degli oneri relativi tra amministrazioni pubbliche e operatori privati;

c) la delimitazione planimetrica degli ambiti e zone di intervento, relativi agli insediamenti previsti dalla precedente lettera *a*), n. 2), in ordine:

1) all'individuazione di zone e di aree, da destinare ad ogni tipo di insediamento, la cui utilizzazione sia subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati esecutivi o piani di lottizzazione convenzionata;

2) all'individuazione di aree e zone oggetto di utilizzazione diretta;

3) la eventuale delimitazione delle sub-zone omogenee e turistiche, tra quelle individuate dallo studio di disciplina urbanistica previsto dall'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10, nei comuni aventi zone omogenee classificate « F » turistiche, nonchè la previsione degli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni paesistici ambientali e naturali;

d) le delimitazioni di cui alla precedente lettera *c*) sono indicate in uno stralcio planimetrico del piano urbanistico generale e dovranno essere riportate su mappa catastale.

Art. 9.

Individuazione di aree per l'edilizia economica e popolare

Per i comuni obbligati — ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 — a dotarsi di piani per l'edilizia economica e popolare, il programma pluriennale di attuazione deve indicare una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni non obbligati all'adozione del piano per l'edilizia economica e popolare possono procedere ugualmente all'individuazione delle aree da riservare all'edilizia economica e popolare; l'estensione non deve in ogni caso superare il 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, calcolato per il periodo di durata del programma pluriennale di attuazione, se adottato, o per un decennio nell'altro caso.

Le aree da includere nei programmi pluriennali di attuazione in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare nella quota indicata nei precedenti commi, dovrà essere prescelta nelle zone territoriali omogenee classificate « A », « B », « C » dai vigenti strumenti urbanistici.

Alla scadenza del programma pluriennale di attuazione le aree vincolate per l'edilizia pubblica e non utilizzate debbono essere computate ai fini del calcolo delle percentuali sopra indicate nel successivo programma pluriennale di attuazione.

Art. 10.

Procedure per l'adozione e approvazione dei programmi pluriennali di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione è adottato con deliberazione del consiglio comunale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al terzo comma del precedente art. 2.

Divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, il programma pluriennale di attuazione deve essere depositato entro 10 giorni nella segreteria comunale.

L'effettuato deposito è contestualmente reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune e da pubblicare per due domeniche consecutive nei quotidiani editi nell'Isola.

L'avviso di deposito è altresì reso noto al pubblico mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione, parte terza, da richiedere entro 5 giorni da quello dell'ultima data di pubblicazione nei quotidiani.

Durante il periodo di deposito, che dovrà protrarsi per 30 giorni consecutivi a far data dall'inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione, potranno essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti pubblici, organismi, associazioni e da chi vi abbia comunque interesse.

Decorso il periodo per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni di cui al comma precedente, il sindaco trasmette nei successivi 60 giorni tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Il programma pluriennale di attuazione è approvato, previo parere dell'assemblea dell'organismo comprensoriale, con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme deliberazione della giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel programma pluriennale di attuazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale e regionale;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti e dei rapporti fissati con il decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, numero 9743-271;

e) la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Con lo stesso provvedimento l'assessore si pronunzia anche sulle opposizioni ed osservazioni presentate.

Il decreto di approvazione del programma pluriennale di attuazione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è depositato con gli atti nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

I programmi pluriennali di attuazione approvati ai sensi dei precedenti commi hanno efficacia dalla data del decreto di approvazione.

I comuni che per la formulazione del programma pluriennale di attuazione ritengono necessario procedere alla revisione dei vigenti strumenti urbanistici, possono contestualmente adottare una variante agli stessi, in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alla legge regionale 9 marzo 1976, n. 10.

Sono ammesse modifiche al programma pluriennale di attuazione solo in caso di documentato incremento del fabbisogno, o per motivata diversa scelta nella realizzazione di infrastrutture o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche, semprechè le modifiche siano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Non sono ammesse modifiche nell'ultimo anno di durata dei programmi pluriennali di attuazione salvo il caso già previsto al comma precedente per necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

Non potranno essere soppresse o ridotte per mezzo di modifiche al programma pluriennale di attuazione le delimitazioni di cui all'art. 8, lettera *c*), a meno che esse non siano conseguenza di revisione dello strumento urbanistico generale.

In caso di modifica al programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere documentato lo stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione stesso.

Per l'adozione e approvazione delle modifiche ai programmi pluriennali di attuazione si applica la procedura prevista nel presente articolo.

Art. 11.

Mancata formazione del programma pluriennale e di piani particolareggiati di attuazione Interventi sostitutivi

Nel caso in cui i comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione non vi provvedano entro il termine di cui all'art. 10 della presente legge, il competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni invita il sindaco a provvedervi entro l'ulteriore termine massimo di 30 giorni.

Scaduto infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo di cui al comma precedente nomina un commissario *ad acta* per l'affidamento dell'incarico della redazione del programma pluriennale di attuazione e per la convocazione del consiglio comunale per la relativa adozione o per gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

Qualora l'edificazione di zone o comparti di aree incluse nel programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla redazione di piani particolareggiati d'iniziativa pubblica e la amministrazione comunale non li adotti e li trasmetta nel termine di 180 giorni dalla data di approvazione del programma pluriennale di attuazione, si applicano gli interventi sostitutivi previsti nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 12.

Espropri a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e utilizzazione delle aree espropriate

Salvo le particolari disposizioni contenute nella presente legge, qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanze di concessione o di lottizzazione convenzionata corredate degli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, il comune procede ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, allo esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune e conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici generali.

Il comune, previo studio urbanistico di attuazione, ove necessario, concede tali aree in diritto di superficie da 60 a 99 anni, tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale, prescindendo dai requisiti soggettivi previsti in tale norma che peraltro fungeranno da criteri prioritari, nonchè ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge medesima per insediamenti produttivi.

Art. 13.

Disposizioni per i piani particolareggiati esecutivi

Qualora l'edificazione di aree e zone o comparti inclusi nel programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati esecutivi d'iniziativa pubblica o privata, questi dovranno essere approvati nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione e dovranno essere attuati, relativamente ai piani particolareggiati e ai piani di zona, entro i termini prescritti dalla legislazione vigente e, relativamente ai piani di lottizzazione, entro il termine fissato nelle relative convenzioni in conformità alle disposizioni vigenti.

Uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari interessati, di predisporre un piano di lottizzazione previsto dagli strumenti urbanistici generali, possono, previa autorizzazione del comune, predisporre uno studio urbanistico esteso all'intera zona. In tali ipotesi il piano si attuerà per comparti e i relativi oneri di urbanizzazione verranno ripartiti fra i diversi proprietari lottizzanti.

Art. 14.

Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del sindaco

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti ad integrazione di progetti presentati o degli impegni da assumere da parte del concessionario, ovvero decorsi i termini stabiliti dall'art. 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247, il sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare istanza all'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica contro il silenzio-rifiuto.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.

Scaduto infruttuosamente detto termine l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procederà nei 10 giorni successivi con proprio decreto alla nomina di un commissario *ad acta* che dovrà pronunciarsi sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'incarico, sentita la commissione edilizia.

Art. 15.

Mancata determinazione sull'istanza di autorizzazione a lottizzare

Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione a lottizzare a sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato può avanzare istanza all'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica contro il silenzio-rifiuto.

Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l'amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

Scaduto infruttuosamente detto termine l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procederà nei 10 giorni successivi con proprio decreto alla nomina di un commissario *ad acta* che provvederà a convocare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, il consiglio comunale per la relativa adozione e ad adottare successivamente gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari, al fine di rendere esecutivo il piano di lottizzazione.

Art. 16.

Adempimenti comunali

L'amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell'art. 5 e del primo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.

Entro lo stesso termine di 60 giorni il comune stabilisce i criteri generali per l'applicazione della citata legge statale, con riferimento in particolare a quanto disposto al quinto comma dell'art. 6, al primo e al secondo comma dell'art. 10 e all'art. 11.

Entro il termine di cui al primo comma il comune deve adottare lo schema di convenzione alla quale uniformare la stipula delle convenzioni, o la sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.

Art. 17.

Rateizzazione del contributo per urbanizzazioni

Il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione, determinato con deliberazione del consiglio comunale ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve essere corrisposto ai comuni per una quota non inferiore al 50 per cento all'atto del rilascio delle concessioni.

L'eventuale restante quota di contributo dovrà essere corrisposta con le modalità e garanzie stabilite dal comune non oltre 24 mesi dall'ultimazione delle opere, ovvero dall'ultimazione dei lavori accertata dal comune.

Art. 18.

Norme transitorie

All'atto della formulazione del primo programma pluriennale di attuazione, dovrà essere di norma data priorità all'inserimento di aree e zone comprese in piani particolareggiati, piani di zona e piani di lottizzazione già resi esecutivi.

Per le aree interessate dai piani particolareggiati e dai piani di zona approvati, dai piani di lottizzazione convenzionati, nonchè dai piani fatti salvi ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le concessioni possono essere rilasciate, per il periodo di validità dei piani stessi, indipendentemente dalla loro inclusione nei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 19.

Norme finali

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 aprile 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **31.**

Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale regionale e modifiche della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni confederali regionali della federazione sindacale, di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, al fine di consentirne la partecipazione con le proprie strutture al processo di formazione e verifica della attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, e al conseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 2.

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata del programma di attività e iniziative che le organizzazioni confederali regionali intendono svolgere ai fini di cui all'art. 1, nonchè da una relazione concernente l'attività svolta agli stessi fini nell'anno precedente.

Art. 3.

Lo stanziamento annuale verrà ripartito tra le organizzazioni aventi diritto, in proporzione alla loro rappresentatività, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e sentita una commissione composta da:

a) l'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

b) l'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 4.

Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, l'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di cui al precedente art. 1, ivi comprese le organizzazioni provinciali e di categoria loro affiliate, sono escluse dai benefici previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49, concernente « Erogazione di contributi per favorire le attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori » e dalla partecipazione alla commissione di cui all'art. 2 della stessa legge regionale.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 10028. — Contributi per garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale della Regione (tit. 1, sez. 5, cat. 05).

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 150.000.000 dal cap. 03016 (rispettivamente nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per L. 50.000.000 dalla lettera *c*), per L. 50.000.000 dalla lettera *f*) e per L. 50.000.000 dalla lettera *u*), nonchè la somma di L. 100.000.000 dal cap. 03017 (rispettivamente nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per L. 50.000.000 dalla lettera *g*) e per L. 50.000.000 dalla lettera *l*) dello stato di previsione dello assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 10028 dello stato di previsione dell'assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 aprile 1978

SODDU

(5955)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **32**.

Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*8 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituisce bene ambientale della Regione e come tale sono tutelate e protette nell'interesse della comunità nazionale.

Allo scopo di garantire a tutti i cittadini un giusto godimento delle risorse faunistiche della Regione e dell'ambiente naturale da esse caratterizzato, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l'incremento del patrimonio faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territorio, una organica difesa del suolo, delle acque e dell'aria dall'inquinamento ed una adeguata regolamentazione dell'attività venatoria.

Art. 2.

Il territorio regionale è suddiviso in comprensori faunistici coincidenti con i singoli comprensori di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, nei quali è consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, Spargi, Razzoli, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Art. 3.

All'interno dei comprensori faunistici, tenendo conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la *selvaggina stanziale e migratoria*, verranno individuate e delimitate:

a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

b) zone di ripopolamento e di cattura;

c) zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia;

d) zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

e) zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale.

L'estensione complessiva delle oasi e delle zone di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente non deve mai superare un terzo della superficie del comprensorio nè un terzo del territorio di ogni singolo comune facente parte del comprensorio.

Eventuali deroghe a limiti stabiliti dal comma precedente potranno essere motivate da ragioni di organicità, funzionalità e omogeneità delle zone e delle oasi, previa formale deliberazione del comitato regionale faunistico.

L'estensione complessiva delle zone di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma non potrà superare un settimo della superficie globale della Sardegna nè un settimo del territorio del comprensorio interessato.

Art. 4.

All'applicazione della presente legge è preposto l'assessorato regionale competente, che a tal fine si avvale dell'opera:

a) del comitato regionale faunistico;

b) dei comitati comprensoriali faunistici;

c) dei comitati comunali faunistici;

Art. 5.

E' istituito presso l'assessorato regionale competente il comitato regionale faunistico.

Il comitato è composto da:

1) l'assessore regionale competente che lo presiede;

2) un rappresentante dell'assessorato regionale competente con funzione di segretario;

3) un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna;

4) tre esperti rispettivamente in zoologia, in agricoltura e foreste, in urbanistica designati dal consiglio regionale;

5) un rappresentante del servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;

6) un rappresentante designato rispettivamente dalla Federazione regionale coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale contadini e pastori, uno dall'Unione regionale agricoltori, uno dall'Associazione regionale allevatori, uno dall'Unione coltivatori italiani;

7) un rappresentante designato dalla Federazione sindacale unitaria dei lavoratori;

8) un rappresentante designato da ogni amministrazione provinciale;

9) due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche riconosciute;

10) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura;

11) i veterinari provinciali;

12) un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale; restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; eleggono nel proprio seno un vice presidente.

Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Il comitato è integrato dai presidenti dei comprensori faunistici ogni qualvolta siano direttamente interessati all'argomento in discussione.

Ai componenti del comitato compete il trattamento economico stabilito dalle leggi regionali 19 maggio 1964, n. 12 e 11 giugno 1974, n. 15.

Art. 6.

Il comitato regionale faunistico:

esercita ogni attività tendente a difendere e incrementare il patrimonio faunistico della Sardegna;

forma il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;

stabilisce divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;

delibera sull'istituzione di oasi di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento e di cattura e di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

esprime il proprio parere sulla costituzione di zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia;

sentiti i comitati comprensoriali faunistici rilascia entro e non oltre il 30 luglio le autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia ai cacciatori non residenti in Sardegna;

tiene e cura l'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e l'anagrafe dei trasgressori della presente legge;

approva il preventivo e il consuntivo annuale di spesa;

dà indicazioni e suggerimenti sulla vigilanza venatoria;

assume iniziative per l'educazione venatoria e naturalistica;

programma l'attività del servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;

formula i programmi di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

formula proposte per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi;

autorizza l'immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena:

regolamenta i provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;

stabilisce il numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla presente legge dandone comunicazione alle autorità competenti;

propone all'assessore regionale competente l'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 della presente legge;

propone l'ammontare del contributo di cui alla lettera *d*) dell'art. 22.

Art. 7.

Presso ogni organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, è costituito il comitato comprensoriale faunistico composto da:

il presidente dell'organismo comprensoriale di cui alla legge 1° agosto 1975, n. 33, che lo presiede;

cinque rappresentanti comunali, di cui due della minoranza, designati dal consiglio dell'organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33;

due rappresentanti per ogni associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna, designati dalle associazioni stesse;

un rappresentante designato dalla Federazione coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale dei contadini e pastori e uno dall'Unione regionale degli agricoltori;

un rappresentante designato dalla Federazione sindacale unitaria dei lavoratori;

il veterinario condotto del comune in cui ha sede il comprensorio faunistico;

due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche;

un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali.

Il comitato è integrato dai presidenti dei comitati comunali faunistici ogniqualvolta siano direttamente interessati agli argomenti in discussione.

Il comitato è nominato con decreto dell'assessore regionale competente; nel decreto dev'essere indicato anche il comune ove avrà sede il comitato.

Il comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente; le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti del comitato durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 8.

I comitati comprensoriali faunistici assumono, d'intesa col comitato regionale faunistico, le iniziative attinenti la disciplina dell'attività venatoria e lo sviluppo della servaggina, formulano proposte e collaborano con gli organismi competenti per la protezione dell'ambiente. Nell'ambito dell'area di competenza hanno i seguenti compiti:

approvano il preventivo ed il consuntivo annuale di spesa;

deliberano sull'istituzione di zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale;

formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento e di cattura e di zone pubbliche o private della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

esercitano tutte quelle attività che saranno ritenute idonee a conseguire l'arricchimento del patrimonio faunistico;

collaborano alla difesa dei boschi e dei terreni dagli incendi e alla salvaguardia delle acque e del suolo dagli inquinamenti;

provvedono su delega del comitato regionale faunistico alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura;

propongono i territori e i criteri per la rotazione delle zone di ripopolamento e di cattura;

vigilano sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge e dal calendario venatorio e collaborano con indicazioni e suggerimenti all'attività degli agenti di vigilanza;

seguono l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche ed avanzano proposte per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico;

propongono e curano l'immissione di idonee specie selvatiche;

segnalano ed accertano gli eventuali danni alle colture provocati dalla selvaggina, nonchè la misura dell'eventuale indennizzo agli agricoltori;

collaborano con gli organismi competenti previsti dalla legge per l'attività di studi e indagini in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli inquinamenti e gli incendi, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

curano tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di selvaggina nel territorio di competenza;

rilasciano, con atto del presidente, i certificati di abilitazione all'esercizio venatorio;

operano tutti gli interventi previsti dalla presente legge ovvero, in base ad essa, disposti dall'amministrazione regionale o richiesti dai comitati comunali faunistici.

Art 9.

In ogni comune è costituito un comitato comunale faunistico presieduto dal sindaco o da un consigliere da lui delegato e composto da:

due membri eletti dal consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;

due cacciatori locali in rappresentanza di ciascuna associazione venatoria riconosciuta esistente nel comune;

un rappresentante dell'Unione degli agricoltori, uno della Federazione dei coltivatori diretti, uno dell'Unione contadini e pastori, designati dalle rispettive organizzazioni tra gli associati residenti nel comune.

Il comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente; i suoi componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati; funge da segretario un impiegato del comune.

I comuni sono tenuti a porre a disposizione dei comitati comunali faunistici i locali necessari.

Le prestazioni dei componenti del comitato sono volontarie e gratuite.

Art. 10.

Il comitato comunale faunistico:

collabora alla vigilanza, d'intesa col comitato comprensoriale faunistico competente e col Corpo regionale di vigilanza territoriale, avvalendosi dell'opera degli agenti volontari faunistici;

d'intesa col comitato comprensoriale faunistico competente provvede al contenimento ed alla limitazione di specie animali la cui propagazione costituisca un serio danno e grave squilibrio nell'assetto faunistico del territorio;

propone provvedimenti volti a difendere, incrementare e regolamentare il patrimonio faunistico del territorio;

svolge ogni valida azione atta ad incrementare lo sviluppo e l'allevamento della selvaggina;

compila e cura l'anagrafe dei cacciatori residenti nel comune.

Art. 11.

Le spese per l'attività dei comitati comunali faunistici e dei comitati comprensoriali faunistici sono a carico del comitato regionale faunistico.

Art. 12.

Presso l'istituto zootecnico e caseario della Sardegna viene istituito un servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza della Regione in materia di caccia e di allevamento della selvaggina.

In particolare il servizio ha i seguenti compiti:

a) lo studio, la ricerca, l'osservazione e la sperimentazione per l'allevamento, per l'alimentazione, per la prevenzione e per la cura delle malattie nonchè per quanto attiene alla vita e alla riproduzione della fauna in generale e della selvaggina in particolare, compreso lo studio delle correnti migratorie;

b) l'allevamento di selvaggina stanziale e la acclimatazione di specie estranee alla fauna regionale e la loro fornitura per il ripopolamento delle zone faunistiche carenti;

c) lo svolgimento di corsi di preparazione e specializzazione in materia venatoria.

Nell'espletamento dei suoi compiti il servizio si avvale della collaborazione tecnica dei comitati comprensoriali faunistici nonchè degli istituti universitari specializzati.

Nel territorio a disposizione del servizio è assolutamente vietata la caccia.

Art. 13.

Il servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina, su autorizzazione del comitato regionale faunistico, può decentrare nei comprensori la propria attività istituendo centri di allevamento e di studio per la selvaggina.

Art. 14.

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina gli animali seguenti:

Mammiferi:

cinghiale (Sus scrofa); volpe (Vulpes vulpes); lepre, coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); donnola (Mustela nivalis).

Uccelli:

stanziali: pernice sarda (Alectoris barbara); fagiano;

migratori: Alàudidi; alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino (Capella gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus pilarus); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus); colombella (Columba oenas); colombo selvatico (Columba livia); cornacchia grigia (Corvus cornix); croccolone (Capella media); fischione (Anas penelope); folaga (Fulica atra); frosono (Coccothraustes coccothraustes); frullino (limno cryptes minimus); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); germano reale (Anas platyrhincos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas querquedula); merlo (Turdus merula); mestolone (Anas clypeata); morette; moriglione (Aythia ferina); pantana (Tringa nebularis); passeri; pavoncella (Vanellus vanellus); pivieri; pettegola (Tringa totanus); porciglione (Rallus aquaticus); quaglia (Coturnix coturnix); storni; strillozzo (Emberiza calandra); taccola (Corvus monedula); tordella (Turdus viscivorus); tordi (Turdus philomelus e iliacus); tortora (Streptotelia turtur); tuffetto (Podilymbus ruficollis).

L'elenco sopra riportato può essere modificato con decreto dell'assessore regionale competente su conforme parere del comitato regionale faunistico.

Art. 15.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi altro modo, a meno che non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

Art. 16.

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finchè non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita, al feritore.

Si intende libero il terreno non precluso alla libera caccia a norma della presente legge.

Art. 17.

Allo scopo di evitare pericolosi inquinamenti dell'ambiente naturale, nonchè di mettere in pericolo la vita della fauna selvatica, la Regione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà un regolamento sull'uso dei fitofarmaci nel territorio dell'Isola.

E' sempre vietato lo scarico nelle acque e nei terreni accessibili alla fauna selvatica di sostanze che possano riuscire dannose alla fauna stessa.

Il trasgressore è soggetto, indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste da altre leggi nazionali o regionali, alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Capo I

LICENZA ED AUTORIZZAZIONE REGIONALE DI CACCIA

Art. 18.

Al fine di essere abilitati ad esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una speciale autorizzazione regionale che viene concessa dal presidente della giunta regionale ai sensi del successivo art. 22.

La suddetta autorizzazione consente l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio della Regione non soggetto a divieti ai sensi della presente legge.

Art. 19.

La caccia in Sardegna può essere esercitata solo da chi sia munito della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di L. 80.000.000 per ogni sinistro, con il limite minimo di L. 20.000.000 per ogni persona danneggiata e di L. 5.000.000 per danno ad animali o cose, nonchè dell'apposita autorizzazione regionale di cui al precedente art. 18. I cacciatori non residenti in Sardegna debbono essere muniti anche del tesserino di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Chi esercita la caccia senza avere ottenuto l'autorizzazione regionale è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e non potrà ottenere alcun tipo di autorizzazione ad esercitare la caccia in Sardegna per un periodo fino a tre anni. In caso di recidiva il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000 e all'esclusione definitiva dalla concessione dell'autorizzazione regionale.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Art. 20.

La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è concessa, rinnovata e revocata a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Per il rilascio della prima concessione della licenza di cui al comma precedente nonchè per la restituzione della stessa, l'interessato deve presentare anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dal comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia autorizza il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria e a portare un solo fucile.

La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.

Il comitato regionale faunistico cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

Art. 21.

L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione nominata dal presidente della giunta regionale presso ogni comprensorio faunistico e su proposta del comitato comprensoriale faunistico, composta da esperti qualificati particolarmente competenti nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*), ed in una prova pratica sulla materia di cui alla precedente lettera *c*).

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata al comitato comprensoriale faunistico nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

Art. 22.

L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal presidente della giunta regionale tramite i sindaci dei comuni e per i non residenti in Sardegna tramite il presidente del comitato regionale faunistico, all'uopo delegati.

Gli interessati debbono presentare al sindaco del comune di residenza domanda in carta da bollo diretta al presidente della giunta regionale.

Alla domanda debbono essere allegate:

a) due copie della domanda in carta libera: una per il comitato regionale faunistico, la'ltra per il comitato comunale faunistico;

b) copia fotostatica autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia;

c) copia fotostatica della polizza assicurativa;

d) gli originali o copie autenticate della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla regione Sardegna, del contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento e di rimborso delle spese di stampa, segreteria e cancelleria e, per i rinnovi, delle ricevute dei pagamenti delle rate annuali del contributo per gli anni successivi a quelli del precedente rilascio. Il contributo annuale è fissato con deliberazione del consiglio regionale su proposta del comitato regionale faunistico

I non residenti in Sardegna, con le formalità sopraindicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al presidente della giunta regionale tramite il presidente del comitato regionale faunistico.

L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e scade con essa. Per gli anni successivi a quello del rilascio la validità dell'autorizzazione è subordinata all'effettivo pagamento del contributo annuale. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

A cura dell'amministrazione regionale l'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la selvaggina a mano a mano che essa viene abbattuta.

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia il concessionario deve essere munito della prescritta licenza, dell'autorizzazione regionale e delle ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono presentare anche il tesserino di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

A colui che pur essendo munito dei documenti di cui al primo comma non li esibisca all'agente che gliene faccia richiesta, si applica la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50 000; la sanzione si applica nel minimo qualora esibisca il documento entro otto giorni.

Art. 24.

L'autorizzazione regionale potrà essere corredata di carta geografica a scala 1 : 250.000 della Sardegna e delle sue isole minori.

In tutte le cartine dovranno essere indicati i comprensori, i comuni, le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura.

La carta geografica viene fornita gratuitamente all'atto della consegna dell'autorizzazione.

I comitati comprensoriali faunistici e i comitati comunali faunistici terranno una scorta di cartine geografiche del territorio regionale che saranno cedute, a richiesta e a pagamento, al prezzo che verrà fissato, di volta in volta, dal comitato regionale faunistico.

Capo II

TERMINI E MODI DI CACCIA

Art. 25.

Il comitato regionale faunistico forma entro il 1° luglio il calendario venatorio annuale che l'assessore regionale competente emana con proprio decreto entro il 15 luglio successivo.

Entro il 15 giugno il servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina fa pervenire al comitato regionale faunistico una relazione tecnico scientifica relativa alla consistenza del patrimonio faunistico, all'andamento del ciclo riproduttivo ed alle possibilità di prelievo delle singole specie di selvaggina.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma i comitati comprensoriali faunistici, sentiti i comitati comunali faunistici, inviano al comitato regionale faunistico le proposte di calendario venatorio annuale.

Chi trasgredisce le norme fissate dal calendario venatorio, quando il fatto riguarda l'abbattimento o la cattura di selvaggina stanziale, è soggetto, oltre alle altre sanzioni amministrative, anche a quelle previste dal successivo art. 28 per i capi abbattuti o catturati abusivamente.

Art. 26.

L'esercizio della caccia in Sardegna non potrà effettuarsi prima della terza domenica di settembre e dovrà avere termine entro e non oltre la terza domenica di marzo.

L'esercizio venatorio potrà essere consentito per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

La caccia alla tortora può essere consentita anche nel mese di agosto fino ad un massimo di tre giornate, purchè alla posta e senza l'uso del cane.

La caccia al cinghiale può essere consentita dall'8 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo, limitatamente alle domeniche e alle giornate festive infrasettimanali.

Limitatamente alle isole dell'arcipelago di La Maddalena è consentita la caccia alla beccaccia in un periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile.

Art. 27.

La caccia è consentita con l'uso di fucile a non più di tre colpi con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.

Sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata anche con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore; la caccia con o da velivoli e con o da veicoli a trazione animale o meccanica;

c) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne;

d) l'uso di gabbie, di ceste, di pietre a scatto, di tagliole e di ogni genere di trappole e trabocchetti;

e) l'uso di lacci di qualsiasi genere;

f) ogni tipo di uccellagione e l'uso di qualunque rete;

g) l'uso di richiami acustici a funzionamento elettronico o di altro tipo, muniti o meno di amplificatori del suono;

h) l'uso di armi munite di silenziatore;

i) l'uso del furetto, salvo le deroghe previste negli articoli successivi;

l) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa ed a gas;

m) l'uso di richiami vivi;

n) molestare la fauna con velivoli, in qualunque luogo essa si trovi, scendendo a bassa quota o permanendo senza necessità sui luoghi stessi;

o) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

p) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali, nelle oasi di protezione faunistica e di cattura, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri di produzione di selvaggina, nelle zone di addestramento cani;

q) l'esercizio venatorio nelle zone ove vi siano opere di difesa dello Stato, ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio non sindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle recanti la scritta: « ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA » - « MONUMENTO NAZIONALE - DIVIETO DI CACCIA »;

r) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle pertinenze dei fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e posti di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

s) l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore, negli specchi o corsi d'acqua;

t) l'esercizio venatorio su terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte di neve;

u) prendere o tenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo le autorizzazioni per i fini di ripopolamento o per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso all'organo venatorio più vicino;

v) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

z) l'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati;

aa) la caccia alla folaga, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della battuta;

ab) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita di metri 1,50 e larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della selvaggina può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture su autorizzazione e col controllo del comitato comprensoriale faunistico competente per territorio; la selvaggina stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località;

ac) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 39 della presente legge; è fatta eccezione per la caccia di appostamento ai palmipedi per la quale il divieto di cui sopra ha inizio due ore dopo il tramonto.

Per le infrazioni ai divieti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *s*), *t*), *u*), *v*), *z*), *aa*), si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 300.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia per un periodo da 2 a 5 anni.

Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Art. 28.

Per ogni capo di selvaggina stanziale o di selvaggina protetta abbattuto o catturato abusivamente nonchè per la vendita o l'acquisto di essa o di sue parti, il trasgressore, oltre alle altre sanzioni è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa la cui misura è stabilita anno per anno in appendice al calendario venatorio e per ogni singola specie dall'assessore regionale competente su proposta del comitato regionale faunistico.

Art. 29.

E' vietato ogni atto diretto ad uccidere o catturare tutte le specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui allo art. 14 della presente legge, ed in particolare: i mufloni; i daini; i cervi; le martore; le foche; i gatti selvatici; i pipistrelli di qualsiasi specie; gli avvoltoi; le aquile; i falchi; le gru; i fenicotteri; le cicogne; i cigni; i rapaci notturni; i ricci; le tartarughe; le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; gli usignoli; i pettirossi; i luì di qualsiasi specie; il regolo; il fiorrancino; lo scricciolo; le cince; i codibugnoli; i picchi di qualsiasi specie; i colombi torraioli; le galline prataiole; gli occhioni.

La proibizione relativa ai colombi torraioli non si applica alle amministrazioni comunali.

E' inoltre vietata l'uccisione o la cattura degli animali fuggiti dai giardini zoologici e da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

L'assessore regionale competente può autorizzare su parere del comitato regionale faunistico, la cattura di esemplari appartenenti alle specie di cui al primo comma alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione.

Art. 30.

Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento e nei centri del servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina, è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza l'apposita autorizzazione concessa dall'assessore regionale competente su conforme parere del comitato regionale faunistico.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, senza averne permesso, venga in possesso di selvaggina viva deve darne avviso entro 48 ore al comitato regionale faunistico o al comitato comprensoriale faunistico ovvero al comitato comunale faunistico competenti, che provvederanno nel modo più conveniente alla sistemazione della selvaggina.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al comitato comprensoriale faunistico il quale li destinerà, per quanto possibile al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al comitato comprensoriale faunistico o ai comitati comunali faunistici.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

Art. 31.

E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

Art. 32.

E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva fatta eccezione per il servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina e altri enti, organizzazioni e persone appositamente autorizzati per ragioni di studio e ripopolamento, dall'assessore regionale competente, su conforme parere del comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 e per i casi di cui all'art. 28 è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

Art. 33.

E' altresì sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonchè della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro autorizzazione del comitato comprensoriale faunistico competente per territorio. Al proprietario della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare ed a chi esegue la conciatura o l'imbalsamazione è comminata una sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 oltre a quanto eventualmente previsto da altre leggi.

Art. 34.

E' sempre vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o parti di essa senza l'apposita autorizzazione che è concessa dall'assessore regionale competente su conforme parere del comitato regionale faunistico, limitatamente a selvaggina importata dall'estero e munita di apposito contrassegno.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 e per i casi di cui all'art. 28, è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

Art. 35.

E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.

Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sè un numero di capi di selvaggina pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia.

La selvaggina deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

La mancata esibizione della selvaggina comporta la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L 300.000.

Per l'esportazione o per il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L 2.000.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale.

Art. 36.

I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia devono essere catturati dagli agenti di vigilanza. Nel periodo in cui è permesso l'uso del cane la cattura deve avere luogo solo quando esso non sia a seguito di persone o sotto la loro sorveglianza.

I cani catturati a norma del presente articolo devono essere dati in custodia al comitato comunale faunistico competente per territorio verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.

Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprietà del comitato comunale faunistico che ne dispone liberamente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste per la mancata custodia di cani vaganti.

Capo III

VARIAZIONI AI TERMINI E AI MODI DI CACCIA

Art. 37.

Per la difesa delle colture e per la cattura a scopo di ripopolamento è consentito l'uso del furetto, previa espressa autorizzazione del comitato regionale faunistico.

Art. 38.

L'assessore regionale competente, su deliberazione del comitato regionale faunistico, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie od altra calamità.

L'assessore regionale competente, di concerto con l'assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione del comitato regionale faunistico, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

In caso di divieto permanente tali zone sono costituite oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Art. 39.

Il comitato comprensoriale faunistico, in casi di comprovata necessità ed urgenza, ha facoltà di autorizzare persone nominativamente indicate alla cattura di una o più specie di selvaggina quando ciò sia necessario per la salvaguardia del patrimonio faunistico e dell'agricoltura. Limitatamente ai passeri e agli storni la suddetta autorizzazione può consentirne l'abbattimento. Dell'autorizzazione deve essere data preventivamente comunicazione al comitato regionale faunistico.

La selvaggina catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre zone della stessa area faunistica o, in subordine, di altre aree deficitarie dell'Isola ovvero al servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina.

Art. 40.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente determina le modalità con cui può esercitarsi la cattura nonchè il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati.

I mezzi di cattura rimangono in custodia al comitato comprensoriale faunistico che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

Art. 41.

L'assessore regionale competente sentito il comitato regionale faunistico, può accordare in ogni tempo e stabilendone le modalità, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare o di prendere uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

L'assessore può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta.

Art. 42.

E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschimento ed altri casi analoghi.

L'assessore regionale competente, su proposta del comitato regionale faunistico può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

I terreni in attualità di coltivazione debbono essere delimitati con tabelle recanti la scritta: « ART. 42, L.R. 28 APRILE 1978, N. 32, SULLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA DIVIETO DI CACCIA VAGANTE ».

Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta di chiunque di redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'apposizione abusiva o irregolare delle tabelle è punita con la sanzione amministrativa da L 30.000 a L. 100.000.

Art. 43.

La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dal comitato comprensoriale faunistico e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 52 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta « VALLE DA PESCA DIVIETO DI CACCIA ».

I territori di cui al precedente comma possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Art. 44.

L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dal comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10.000 e L 50.000.

Per le prove sul terreno in tempo di divieto il comitato può permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Della selvaggina uccisa nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

Per l'addestramento dei cani il comitato comprensoriale faunistico indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge.

L'uso di selvaggina importata dall'estero per l'addestramento di cani e per le prove sul terreno deve essere autorizzato dal comitato regionale faunistico, dietro domanda in cui sono specificamente indicate le località, la data e l'orario prescelti e la provenienza della selvaggina.

Art. 45.

L'assessore regionale competente, su proposta del comitato regionale faunistico, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, può consentire la cattura a mezzo di reti nelle oasi permanenti di protezione e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura.

La selvaggina catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare.

TITOLO III

OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA E ZONE IN CONCESSIONE AUTOGESTITE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

Art. 46.

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradiamento naturale.

Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat, d'interesse regionale. La loro durata è indeterminata.

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e intercomprensoriale.

Art. 47.

Le zone di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

Esse hanno una durata da tre a sei anni e vengono riaperte alla libera caccia gradualmente, per porzioni di territorio.

Le zone di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale in modo da coprire permanentemente da un quinto ad un terzo dell'area faunistica interessata.

Art. 48.

Il comitato regionale faunistico, sentiti i comitati comprensoriali faunistici, delibera l'istituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura. La loro costituzione è disposta con decreto dell'assessore regionale competente.

In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui alla presente legge quando ne derivi pregiudizio alle colture.

Le modifiche del numero, della localizzazione e dell'estensione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono disposte con decreto dell'assessore regionale competente su conforme parere del comitato regionale faunistico.

La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'art. 47 è disposta con decreto dell'assessore regionale competente sulla base delle proposte avanzate dai comitati comprensoriali faunistici.

La durata delle zone di ripopolamento e di cattura, di cui al secondo comma dell'art. 47, è fissata con decreto dell'assessore regionale competente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

Art. 49.

Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, su conforme parere del comitato regionale faunistico, decide in ordine all'opposizione.

Art. 50.

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura sono gestite, per delega dell'amministrazione regionale, dai comitati comprensoriali faunistici competenti per territorio in collaborazione con i comitati comunali faunistici direttamente interessati.

Se un'oasi permanente ricade nel territorio di due o più comprensori limitrofi, la sua gestione è affidata al comprensorio entro il perimetro del quale è compresa la maggiore superficie dell'oasi.

Le zone di ripopolamento e di cattura devono sempre ricadere entro il perimetro di uno stesso comprensorio.

Art. 51.

L'amministrazione regionale, con decreto dell'assessore regionale competente, sentito il comitato regionale faunistico, nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per un periodo di cinque anni prorogabili, per l'esercizio della caccia nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente legge.

Tali zone debbono essere affidate in gestione a cacciatori secondo le norme del regolamento che verrà emanato dalla giunta regionale su proposta del competente assessore, sentita la commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Il regolamento dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti principi:

a) nella zona data in concessione il rapporto cacciatore-territorio non può essere superiore ai venti ettari;

b) la gestione della zona data in concessione deve essere affidata all'assemblea dei soci integrata di diritto dai componenti dei comitati faunistici territorialmente competenti;

c) è fatto carico ai concessionari di provvedere a loro cura e spese alla delimitazione, tabellazione ed adeguata vigilanza della zona in concessione;

d) è fatto obbligo ai concessionari di consegnare annualmente al comitato comprensoriale faunistico competente un numero di capi di selvaggina stanziale proporzionato all'estensione della zona in concessione, da destinarsi al ripopolamento delle zone libere; il prelevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge;

e) le zone possono essere comunali, intercomunali, comprensoriali o intercomprensoriali;

f) il numero delle giornate consentite per l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione non deve superare il 50 per cento delle giornate di caccia previste dal calendario venatorio regionale; le prime due giornate di caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione debbono coincidere con le prime due giornate di caccia fissate dal calendario venatorio regionale; le altre giornate debbono essere utilizzate a giornate alterne;

g) gli organismi di gestione delle zone in concessione possono richiedere un contributo finanziario di partecipazione a tutti i cacciatori ammessi;

h) lo stesso cacciatore non può far parte di più di una zona in concessione.

Art. 52.

I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e di cattura e delle zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti rispettivamente la scritta: « OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA », « ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA » E « ZONA IN CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AUTOGESTITA - DIVIETO DI CACCIA ».

Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne dell'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura e della zona di ripopolamento e di cattura se dette strade superano i 3 metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a 3 metri, le tabelle vengono apposte ben visibili, agli ingressi.

Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto costitutivo.

Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Art. 53.

Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

E' considerato esercizio di caccia nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura anche quello che si esercita lungo le vie di co-

municazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

Quando i confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle oasi e delle zone suddette.

Il trasgressore del divieto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 e alla sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni.

Art. 54.

I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti o in zone di ripopolamento, sono aperti alla libera caccia purchè non vietata da altre norme della presente legge.

Art. 55.

L'amministrazione regionale concede adeguati indennizzi ai conduttori di fondi rustici, compresi nel perimetro delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura ovvero con esse confinanti, per gli eventuali danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina o, comunque, dalla gestione delle oasi permanenti e zone di ripopolamento stesse.

La misura dell'indennizzo sarà forfettaria in ragione di ogni ettaro coltivato.

TITOLO IV

SANZIONI E SERVIZIO DI VIGILANZA

Art. 56.

Per le violazioni alla presente legge per le quali non sia espressamente prevista apposita sanzione amministrativa nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

Art. 57.

Con apposita legge regionale verrà istituito il Corpo regionale di vigilanza territoriale.

Al Corpo saranno attribuite le funzioni e i compiti attualmente di competenza del Corpo regionale delle foreste in base alle norme vigenti, nonchè ogni altra competenza di vigilanza, prevenzione e repressione in materia ecologica e venatoria nel territorio della Regione prevista dalla presente legge.

Il Corpo verrà istituito mediante l'utilizzazione dell'attuale Corpo delle guardie forestali, delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali e delle guardie venatorie e del personale attualmente dipendente dai comitati provinciali della caccia, dopo la soppressione di questi ultimi in attuazione dell'art. 58 della presente legge.

Con la stessa legge regionale, in armonia con le disposizioni relative al nuovo ordinamento degli uffici e allo stato giuridico del personale dell'amministrazione regionale, verranno fissati, mediante opportuna ristrutturazione, l'inquadramento e il trattamento economico.

Le strutture del Corpo di vigilanza territoriale devono garantire la presenza e la disponibilità in ogni comprensorio faunistico di un adeguato numero di agenti che dovranno risiedere nei comuni presso i quali sono chiamati a svolgere i loro servizi.

Art. 58.

I comitati provinciali della caccia istituiti a norma dell'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono soppressi.

I mezzi ed il personale dei comitati provinciali della caccia soppressi vengono trasferiti all'amministrazione regionale che ne dispone l'utilizzazione nel quadro delle strutture previste dalla presente legge.

Art. 59.

Le associazioni venatorie e naturalistiche hanno la facoltà di nominare agenti volontari di vigilanza territoriale quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 57 della presente legge; tale nomina deve essere sottoposta, ai sensi delle vigenti norme di legge, all'approvazione delle competenti autorità.

Gli agenti volontari devono essere muniti di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, di apposito tesserino rilasciato dal presidente della giunta regionale e della licenza di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Non possono essere nominati agenti volontari coloro che hanno commesso infrazioni alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio.

Tutte le autorizzazioni rilasciate alle guardie volontarie venatorie precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono revocate, con esclusione di quelle per la cui revoca sono competenti le autorità di pubblica sicurezza.

Art. 60.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo regionale di vigilanza territoriale e agli agenti volontari di vigilanza territoriale, oltrechè agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e alle guardie comunali, urbane e campestri.

Gli agenti volontari di vigilanza territoriale, durante il servizio, possono essere armati solo di pistola. Nelle giornate di caccia possono essere armati anche di fucile. Il servizio deve essere svolto in collaborazione con il Corpo regionale di vigilanza territoriale.

Agli agenti volontari cui venga accertata un'infrazione alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio viene revocata la autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza venatoria.

I verbali e i rapporti predisposti dagli ufficiali ed agenti non appartenenti al Corpo regionale di vigilanza territoriale, compresi gli agenti volontari, devono essere trasmessi al comando o ufficio di appartenenza che provvederà ad inoltrare gli atti, eventualmente integrati e completati con accertamenti successivi, all'organo indicato nell'art. 63 della presente legge.

Art. 61.

I poteri ed i compiti degli agenti di vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 62.

Il comitato regionale faunistico è autorizzato a concedere adeguati premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nella loro attività di vigilanza.

Art. 63.

Gli agenti che accertino violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificamente le circostanze dell'accertata infrazione e ne trasmettono copia al comitato regionale faunistico, che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al trasgressore ove l'infrazione non sia stata personalmente contestata.

Art. 64.

E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Art. 65.

Quando non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dello articolo precedente, il comitato regionale faunistico, al quale gli interessati possono far pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, se ritiene fondato l'accertamento determina con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidamente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso che dovrà effettuarsi in favore della tesoreria della Regione autonoma della Sardegna a mezzo di bollettino di conto corrente postale.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, il comitato regionale faunistico procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata.

Si applicano le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Art. 66.

Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative importa la revoca dell'autorizzazione regionale di caccia quando l'infrazione è stata commessa in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati o nelle ore notturne, da bordo di automezzi o velivoli ovvero in oasi di protezione faunistica e di cattura o in zona di ripopolamento e di cattura o in altre zone vietate a norma della presente legge ovvero a danno della selvaggina stanziale.

Art. 67.

Indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'art. 2 del codice di procedura penale il comitato regionale faunistico trasmette al pretore il processo verbale di accertamento di trasgressione, per il procedimento di competenza, quando nell'infrazione si ravvisino gli estremi di reato.

Art. 68.

Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

Art. 69.

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si aggiungono alle sanzioni penali quando il fatto sia previsto dalla legge come reato.

TITOLO V

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 70.

Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale competente, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale, con congrui organi periferici;

c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;

d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

Art. 71.

L'assessore regionale competente in materia di caccia, sentito il parere del comitato regionale faunistico e il parere della commissione consiliare competente può concedere contributi alle associazioni venatorie, regionali e provinciali, per le attività di vigilanza, organizzative, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna.

E' vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria.

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

Art. 72.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è istituito il seguente capitolo:

20605. — Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia L. 600.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, la denominazione del cap. 20709 è così modificata e lo stanziamento così incrementato:

20709. — Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sullo esercizio della caccia. Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11, comma terzo, legge 1° marzo 1975, n 47). Proventi dalle sanzioni amministrative e delle pene pecuniarie per le violazioni già punibili soltanto con la pena dell'ammenda o, oltre a questa, con una pena pecuniaria (art. 13, comma secondo, legge 24 dicembre 1975, n. 706 + L. 15.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:

05092 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 04). — Compensi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna e agli istituti universitari specializzati per consulenze tecniche in attesa dell'istituzione presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna del servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (art. 76, legge regionale 28 aprile 1978, n. 32) . . . L. 40.000.000

05093 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 05). — Indennizzo ai conduttori di fondi rustici compresi nel perimetro delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura o con esse confinanti per i danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina (art. 55, legge regionale 28 aprile 1978, n. 32) . . . . » 10.000.000

05094 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 05). — Contributo al comitato regionale faunistico per il suo funzionamento per l'assolvimento dei compiti affidatigli e per la difesa ed incremento del patrimonio faunistico della Sardegna, per il rilascio delle autorizzazioni regionali per lo esercizio della caccia, per la compilazione dell'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e dei trasgressori alla legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna, per la concessione di premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nelle attività di vigilanza . . . . » 765.000.000

05095 - (tit. 1 - sez. 6 - cat. 05). — Contributi alle associazioni venatorie regionali e provinciali per le attività di vigilanza, organizzazione, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna . . . . » 10.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 05083. — Contributi anche straordinari, ai comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura della selvaggina; premi agli agenti maggiormente distintisi nel servizio di vigilanza; contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura; premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti di selvaggina; premi di cattura e contributi e sussidi a favore di enti e privati ai fini del testo unico delle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (articoli 54, comma quarto, 61, 80, 92 e 93, testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e legge regionale 30 marzo 1957, n. 30) . . . . + L. 40.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (lettera L dello elenco n. 4 allegato al bilancio) . . . — L. 250.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05092, 05093, 05094, 05095 e 05083 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73.

Le riserve di caccia non consorziali e non sociali sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato al territorio dal comitato regionale faunistico e dai comitati comprensoriali faunistici.

Sono altresì soppresse le riserve consorziali e quelle sociali superiori ai 500 ettari e che abbiano un numero di soci inferiore a 16.

Le riserve di caccia consorziali e quelle sociali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento e di cattura in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal comitato regionale faunistico e dai comitati comprensoriali faunistici.

Nell'annata venatoria precedente la scadenza, l'esercizio della caccia nelle riserve consorziali e sociali deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza del Corpo regionale di vigilanza territoriale.

La caccia nelle riserve potrà essere esercitata soltanto da coloro che risultino soci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 74.

Per l'annata venatoria 1978-79 l'autorizzazione regionale di cui all'art. 18 può essere sostituita dalla ricevuta del versamento, nell'apposito conto corrente postale istituito dalla regione Sardegna, del contributo di cui all'art. 22 della presente legge.

Il contributo, per l'annata venatoria 1978-79, resta fissato in L. 10.000 per i fucili ad un colpo, in L. 15.000 per i fucili a due colpi ed in L. 18.000 per i fucili a tre colpi.

Art. 75.

Il comitato regionale ed i comitati provinciali della caccia, costituiti a norma del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, esercitano le loro funzioni, nonchè quelle attribuite dalla presente legge rispettivamente al comitato regionale faunistico ed al comitato comprensoriale faunistico, fino alla costituzione dei predetti organismi.

Art. 76.

In attesa del funzionamento del servizio regionale di studio e allevamento di cui al precedente art. 12, l'amministrazione regionale è autorizzata a servirsi della consulenza dell'Istitutò nazionale di biologia della selvaggina di Bologna e di istituti universitari specializzati.

Art. 77.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 57, per i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene utilizzato il personale tecnico ed amministrativo dell'attuale Corpo forestale, dell'Azienda delle foreste demaniali e dei comitati provinciali della caccia.

Detto personale potrà essere dislocato territorialmente dal competente assessore regionale a seconda delle accertate esigenze.

Per le ulteriori esigenze potrà essere utilizzato il personale dipendente dalla Regione o da suoi enti, resosi comunque disponibile.

E' consentita altresì la collaborazione prestata volontariamente dalle associazioni venatorie attraverso i loro associati o dipendenti.

Art. 78.

Per l'annata venatoria 1978-79 è conservato il divieto di caccia nei terreni dell'Azienda delle foreste demaniali ed in quelli demaniali.

Art. 79.

Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denunzia, entro sessanta giorni, al comune dove i trofei sono detenuti; chi non provveda alla denunzia è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 33.

Art. 80.

Le leggi regionali 30 marzo 1957, n. 30, 19 ottobre 1962, n. 15, e 1° settembre 1976, n. 42, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 aprile 1978

SODDU

(5956)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782440)